



# Città di CORNATE D'ADDA

Provincia di Monza Brianza  
Settore Edilizia - Urbanistica - SUAP

MM/cav-UTC  
Cat. VI cl. 3

Cornate d'Adda, 31/07/2023

Spett.le  
MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
UFFICIO LEGISLATIVO  
[ufficiolegislativo@pec.minambiente.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.minambiente.it)

Oggetto: **Richiesta chiarimenti procedurali inerenti l'applicazione di disposizioni regionali relativamente alla procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi dell'art. del D.Lgs. 28/2011.**

Con la presente si pone alla Vostra attenzione un quesito che si ritiene di carattere generale relativo alla corretta applicazione delle normative vigenti nazionali, oggetto di continue evoluzioni e di necessità di coordinamento con le disposizioni regionali.

Il dubbio riguarda la validità delle disposizioni assunte da Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4803 del 31/05/2021, in applicazione del comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, che demanda alle stesse la possibilità di prevedere *“i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'art. 5.”*

Più in particolare Regione Lombardia ha disposto che *“Impianti fotovoltaici a inseguimento con distanza minima dal suolo di 2 metri per cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe”* siano soggette ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011.

La più recente modifica dell'art. 4 del medesimo decreto (avvenuta con L. 34/2022) e, si ritiene, avente carattere generale, prevede indistintamente che, in caso di realizzazione di impianti di potenza tra 1MW e 10 MW in aree identificate idonee *ope legis* ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, il procedimento amministrativo da applicare sia la PAS.

Pertanto con la presente si chiede se le determinazioni regionali assunte con la D.G.R. XI/4803 del 31/05/2021 riguardanti l'assoggettabilità ad autorizzazione unica per *“impianti fotovoltaici a inseguimento con distanza minima dal suolo di 2 metri per cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe”* debbano ritenersi superate dal disposto vigente dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2001.

Si chiede un cortese e celere riscontro, in quanto è stato inoltrato allo scrivente ente procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di impianto fotovoltaico utility scale con moduli a terra su terreno agricolo e delle relative opere di connessione, di potenza nominale di 3,80 MW, in aree idonee *ope legis*, assoggettata ad autorizzazione paesaggistica di competenza del Parco Adda Nord ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Il suddetto procedimento è in istruttoria e sono in atto i lavori della conferenza di servizi.

Si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore  
Edilizia - Urbanistica - SUAP  
arch. Marco Mandelli

Documento originale sottoscritto con firma digitale  
ai sensi degli articoli 20 e 21 del Dlgs. 82/2005.

Sede: Via A. Volta, 29 - 20872 CORNATE D'ADDA  
Tel. 039 68741 (centralino) - Fax 039 6926119  
PEC: [comune.cornatedadda@cert.legalmail.it](mailto:comune.cornatedadda@cert.legalmail.it)  
[www.comune.cornatedadda.mb.it](http://www.comune.cornatedadda.mb.it)  
C.F.02846660153 - P.IVA 00738730969  
Settore Edilizia - Urbanistica - SUAP Tel. 039.6874250/252/257



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2015  
IQ-1016-03/AB